



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

OGGETTO: I CORSI DI LAUREA A ORIENTAMENTO PROFESSIONALE: LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Adunanza del 24 ottobre 2018

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 ha introdotto, nel suo art.8, "i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale", come corsi di laurea soddisfacenti condizioni che ne assicurassero in particolare uno stretto collegamento con i collegi e ordini professionali e un immediato inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Come già osservato nei documenti del Consiglio Universitario Nazionale dell'11 aprile 2017 e del 6 settembre 2017, perché questi nuovi corsi possano raggiungere gli obiettivi per cui sono stati creati è indispensabile che abbiano caratteristiche significativamente diverse da quelle dei corsi di laurea non a orientamento professionale. In particolare, gli obiettivi formativi specifici sono necessariamente distinti da quelli contemplati dalle classi di laurea attualmente esistenti; l'inserimento dei corsi a orientamento professionale in tali classi costituisce quindi una forzatura fonte di pericolose confusioni, soprattutto nei confronti degli studenti.

Con nota dell'11 gennaio 2018, la sede ministeriale ha chiesto a questo Consesso di elaborare proposte di nuove classi di laurea e di laurea magistrale, e in particolare di classi costruite al fine di poter accogliere i corsi di laurea a orientamento professionale, rimuovendo le forzature sopra segnalate e permettendo di dare un segnale chiaro ai futuri studenti circa gli obiettivi di questi corsi.

Scopo di questo documento è fungere da accompagnamento alla proposta delle nuove classi per i corsi di laurea a orientamento professionale, dando indicazioni non solo sul loro contenuto ma anche su aspetti, indipendenti dalla struttura delle classi, particolarmente rilevanti per la corretta implementazione dei nuovi corsi. In particolare l'accoglimento delle indicazioni descritte nei punti 1), 3), 6) e 7) è prerequisite indispensabile per il buon funzionamento delle classi proposte.

1) Attività formative

Obiettivo principale dei corsi a orientamento professionale è formare dei tecnici di livello avanzato che siano in grado di inserirsi immediatamente nel mercato del lavoro. In particolare, tale obiettivo si applica a corsi rivolti alla formazione delle figure di geometra laureato e di perito industriale laureato (si veda il punto 3.3 più oltre per quel che riguarda l'acquisizione di abilitazioni all'esercizio della professione).

Per rispondere a questo obiettivo è indispensabile che tali corsi, oltre a fornire conoscenze di base e conoscenze specifiche per lo svolgimento della professione a cui sono rivolti, permettano agli studenti di svolgere ampie attività pratiche e di inserirsi precocemente nell'ambiente lavorativo tramite tirocini.

Per questo motivo si propone che i corsi a orientamento professionale abbiano una struttura tripartita: sui 180 CFU complessivi, si ritiene opportuno che almeno 48 siano di attività formative frontali, almeno 48 di attività laboratoriali e almeno 48 di tirocinio. È possibile implementare questa struttura all'interno dello schema



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

previsto dal D.M. n.270 del 2004 usufruendo della flessibilità che il decreto nell'art. 10, commi 2 e 4, concede ai corsi orientati "all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali" (art. 3, comma 5 DM n. 270 del 2004), come sarebbero appunto i corsi a orientamento professionale.

Nei paragrafi successivi si descrive più in dettaglio la proposta di suddivisione delle attività formative per questi corsi, segnalando in particolare cosa dovrà essere specificato nel decreto di emanazione delle nuove classi.

1.1. Attività formative frontali.

Questi corsi prevedranno, come tutti i corsi di laurea, attività di base, attività caratterizzanti e attività affini o integrative. A queste attività, erogate tramite didattica frontale, si propone siano destinati nel complesso almeno 48 CFU. Più precisamente, alle attività di base dovrebbero essere riservati almeno 12 CFU; alle attività caratterizzanti almeno 24 CFU; alle attività affini o integrative almeno 6 CFU¹. Inoltre, in caso la classe preveda più ambiti per le attività caratterizzanti, si ritiene che un corso a orientamento professionale possa attivare anche un solo ambito².

1.2. Attività laboratoriali

Si propone che al complesso delle attività laboratoriali siano destinati almeno 48 CFU, da inserire in ordinamento sotto la voce "Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro". In particolare, a queste attività non sarebbero associati settori scientifico-disciplinari.

1.3 Tirocini

Si propone che alle attività di tirocinio, da svolgersi necessariamente in strutture esterne all'Università e quindi da inserire in ordinamento sotto la voce "Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali" come previsto dall'art. 10, comma 5, lettera e) del D.M. n.270/2004, siano destinati almeno 48 CFU.

Per lo svolgimento di tali attività servono opportune convenzioni, che prevedano in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle imprese, aziende o studi professionali in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'Università in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

1.4. Altre attività

Si propone che alle attività a scelta dello studente siano destinati almeno 3 CFU³.

Inoltre si ritiene necessario coordinare le attività per la prova finale con le attività relative al tirocinio.

1.5. Modalità di erogazione

Data la rilevanza delle attività pratiche e in presenza per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si ritiene che questi corsi possano essere erogati solo in modalità convenzionale (non più del 10% di attività erogate a distanza).

1.6. Mutuazioni

Per raggiungere gli obiettivi strettamente professionalizzanti di questi corsi si ritiene importante che le attività formative siano in larga maggioranza create specificamente per loro e non siano mutate da corsi di

¹ Occorre specificarlo nel decreto di emanazione della classe, perché il decreto ministeriale del 16/03/2007 che ha introdotto le classi di laurea attualmente esistenti indica un minimo di 18 CFU per le attività affini o integrative.

² Anche questo andrà specificato nel decreto di emanazione della classe, perché il decreto ministeriale del 16/03/2007 che ha introdotto le classi di laurea attualmente esistenti richiede che in caso la classe preveda più di tre ambiti caratterizzanti ciascun corso in quella classe ne debba attivare almeno tre.

³ Occorre specificarlo nel decreto di emanazione della classe, perché il decreto ministeriale del 16/03/2007 che ha introdotto le classi di laurea attualmente esistenti indica un minimo di 12 CFU per le attività a scelta dello studente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

laurea non a orientamento professionale. In particolare si ritiene opportuno che non sia permesso mutuare le attività di base da corsi di studio non a orientamento professionale.

2) Docenza e requisiti di accreditamento

2.1. Per conseguire gli obiettivi previsti per questi corsi si ritiene indispensabile l'apporto anche di figure esterne all'Università che possano, tramite attività di docenza e/o di conduzione di attività laboratoriali, trasmettere agli studenti l'esperienza costruita nell'attività professionale e nelle aziende. Per questo motivo si propone che i docenti di riferimento per questa tipologia di corsi siano 4 docenti universitari e 1 figura specialistica esterna all'Università (proveniente da collegi o ordini professionali o aziende operanti in ambiti coerenti con gli obiettivi del corso) a cui sia affidata un'attività di docenza, che potrebbe essere anche laboratoriale⁴.

2.2. Più in generale, si ritiene opportuno che in fase di accreditamento iniziale e periodico l'ANVUR valuti anche l'adeguatezza della partecipazione nell'erogazione del corso di figure esterne all'Università, e l'adeguatezza delle strutture in cui si svolgeranno i tirocini ed eventuali attività laboratoriali esterne.

2.3. Per favorirne lo sviluppo e la diffusione non si ritiene opportuno introdurre limitazioni a priori al numero di corsi a orientamento professionale che ogni Ateneo può attivare⁵; tali limitazioni dovrebbero essere sostituite da iniziative di coordinamento regionale, o anche macro-regionale, che evitino inutili duplicazioni di offerta sullo stesso territorio.

2.4. Si ritiene importante che in fase di accreditamento periodico sia valutato con particolare attenzione l'indicatore relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio; un valore medio negli ultimi 3 anni al di sotto di una determinata soglia potrebbe portare alla perdita di accreditamento del corso⁶.

3) Ingresso e uscita

3.1. Vista la presenza di attività laboratoriali e di tirocini in questi corsi, si ritiene indispensabile che essi siano a numero programmato ai sensi dell'art.2 della l. 264/1999. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso dovrebbe essere parametrato sulla disponibilità di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro⁷.

3.2. Si ritiene necessario indicare esplicitamente nelle classi dedicate ai corsi di laurea a orientamento professionale che l'iscrizione a una laurea magistrale non è uno sbocco naturale per laureati in questi corsi⁸.

3.3. Affinché dei corsi a orientamento professionale possano diventare abilitanti per l'esercizio di determinate professioni regolamentate sono necessarie modifiche normative da concordare fra il MIUR e il Ministero di riferimento per la specifica professione. A seconda delle caratteristiche di ciascuna professione, il titolo di laurea nel corso potrebbe essere considerato titolo di accesso all'esame di stato oppure essere

⁴ Attualmente il D.M. 987/2016 richiede 5 docenti di riferimento (di cui 3 professori a tempo indeterminato) e non richiede figure esterne.

⁵ Attualmente (D.M. 987/2016) ciascun Ateneo ne può attivare al massimo uno nuovo ogni anno.

⁶ Attualmente (D.M. 987/2016) è richiesto che tale indicatore sia almeno pari all'80% su un singolo ciclo.

⁷ Attualmente (D.M. 987/2016) il numero programmato massimo previsto è 50.

⁸ Essendo le lauree magistrali a decidere i propri requisiti d'ammissione, un singolo studente potrebbe completare la propria preparazione con corsi singoli e/o l'acquisizione di una laurea triennale in un'altra classe (si veda il punto 5) sui riconoscimenti) fino a raggiungere i requisiti richiesti per l'ammissione a una specifica laurea magistrale. Quindi non si limita il diritto del singolo studente di proseguire al livello più alto degli studi, e si rimane nel quadro stabilito dal D.M. 270/2004 per l'ingresso alle lauree magistrali.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

direttamente abilitante. In ogni caso si ritiene indispensabile che l'identificazione di quali corsi possano essere abilitanti per quali professioni non dipenda soltanto dalla classe di laurea, che da sola potrebbe non garantire il possesso di tutte le competenze necessarie, ma anche dalla presenza nel percorso di studio di un numero definito di crediti in opportuni settori scientifico-disciplinari, e/o di un numero definito di crediti in attività laboratoriali specificate e/o di un tirocinio di lunghezza stabilita.

4) Convenzioni

4.1. Per l'attivazione di questi corsi si ritiene indispensabile la stipula di convenzioni per lo svolgimento dei tirocini, ed eventualmente anche di attività laboratoriali, in strutture esterne all'Università.

4.2. Si ritiene che le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini debbano essere stipulate con collegi professionali od ordini professionali, o eventualmente, in caso sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso, anche con aziende e imprese qualificate o loro associazioni⁹.

4.3. Si ritiene che le convenzioni per lo svolgimento delle attività laboratoriali esterne all'Università possano essere stipulate con qualsiasi ente o impresa pubblica o privata (incluse scuole secondarie di secondo grado) che possa offrire strutture adeguate.

5) Riconoscimenti

5.1. Si ritiene che i riconoscimenti di crediti nei passaggi fra corsi di laurea a orientamento professionale e altri corsi di laurea possano essere gestiti secondo le regole già in vigore: nei passaggi all'interno della stessa classe dev'essere riconosciuto almeno il 50% dei crediti acquisiti per ciascun settore scientifico disciplinare; nei passaggi fra classi diverse il corso di arrivo deve riconoscere i crediti acquisiti coerenti con i propri obiettivi formativi, motivando il non riconoscimento degli altri (art. 3, commi 8 e 9, del D.M. del 16/03/2007 di istituzione delle classi di laurea).

5.2. Si reputa opportuno che i riconoscimenti di crediti nei passaggi fra corsi di laurea a orientamento professionale e ITS si riconducano allo stesso principio: riconoscimento di crediti acquisiti purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di arrivo, motivando il non riconoscimento degli altri. Nel caso di studenti in possesso di un titolo rilasciato da un ITS, attualmente si applica quanto previsto dall'art. 51 della l. 107/2017.

5.3. In particolare, in caso il percorso ITS preveda tirocini e/o attività laboratoriali coerenti con gli obiettivi del corso di laurea a orientamento professionale d'arrivo, si ritiene che i crediti acquisiti per tali attività possano essere riconosciuti all'interno dei tirocini, rispettivamente delle attività laboratoriali, del corso di arrivo.

6) Transitorio (corsi a orientamento professionale inseriti nelle classi attuali)

6.1. Si ritiene indispensabile che nel momento in cui saranno emanate le nuove classi tutti i corsi a orientamento professionale già istituiti passino automaticamente nelle nuove classi. Inoltre si ritiene assolutamente essenziale che ciò avvenga prima che tali corsi concludano un ciclo, in modo da evitare di avere laureati in corsi a orientamento professionale ancora inseriti in classi non a orientamento professionale.

⁹ Attualmente (D.M. 935/2017) è previsto che le convenzioni siano stipulate con "collegi o ordini professionali" e che "Nell'ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese". Inoltre attualmente è previsto che i percorsi siano definiti "in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche."



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

6.2. In attesa dell'emanazione delle nuove classi, si ritiene che le attività laboratoriali nei corsi a orientamento professionale possano provvisoriamente essere conteggiate nelle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative, e nelle ulteriori attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

6.3. Si ricorda che i corsi a orientamento professionale sono automaticamente inseriti in un gruppo di affinità diverso da quello di altri corsi della stessa classe, e quindi non sono obbligati a condividere attività con altri corsi della stessa classe che non siano a orientamento professionale.

6.4. Si ricorda che continua ad applicarsi la possibilità prevista dall'art. 8, comma 1 del D.M. 987/2016 di inserimento di ulteriori settori nelle attività di base o caratterizzanti.

7) Finanziamento

Infine, è indubbio che una corretta ed efficace realizzazione dei corsi a orientamento professionale richiede un notevole impegno di risorse umane, strumentali e finanziarie da parte degli Atenei. Per questo motivo si ribadisce quanto già detto nel documento CUN del 6 settembre 2017 riguardo l'indispensabilità di un sostegno finanziario da parte del MIUR per la loro realizzazione.